



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/COO/dt

Roma, 17 maggio 2023

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Verona**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 51/2023 – STP – indicazione attività prevalente nello Statuto

L'Ordine di Verona chiede quale tipo di dichiarazione si renda necessaria, da parte del richiedente, al fine di procedere con l'iscrizione di una STP composta da tre soci professionisti (iscritti ODCEC) avente per oggetto sociale "la società svolge esclusivamente attività libero professionali ed intellettuali che formano oggetto della professione di dottore commercialista, revisore legale, esperto contabile quali previste dall'art. 1 del D.lgs. 28/05/2005 n. 139 e ss.mm.ii., consulente del lavoro, avvocato, e comunque ogni e qualsiasi professionista iscritto in Albi professionali le cui attività sono riservate" che non ha indicato nell'atto costitutivo l'attività prevalente.

Al quesito non viene allegata copia dello statuto della STP.

Come è noto, l'art. 10, comma 4, lett. a), legge n. 183/2011 stabilisce che possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci.

L'art. 10, comma 4, lett. b), legge n. 183/2011, precisa che l'atto costitutivo della STP può prevedere l'ammissione in qualità di soci:

- i) dei soli professionisti iscritti ad ordini o collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante;
- ii) di soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento.

L'art. 10, comma 8, legge n. 183/2011, dispone altresì che la società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali.

Il compendio normativo di riferimento è completato dall'art. 1 D.M. n. 34 /2013.

L'art. 1, comma 1, D.M. n. 34/2013 precisa che:

- la "società tra professionisti" è la società costituita secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile e alle condizioni previste nell'art. 10, commi 3-11, della legge n. 183/2011,

avente ad oggetto l'esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico;

- la "società multidisciplinare" è la società tra professionisti costituita per l'esercizio di più attività professionali ai sensi dell'art. 10, comma 8, della legge n. 183/2011.

L'art. 8, comma 2, D.M. n. 34/2013, dispone che la società multidisciplinare è iscritta presso l'albo o il registro tenuto dall'ordine o collegio professionale relativo all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo. A tal riguardo, è doveroso precisare come i soci non sono obbligati a individuare l'attività prevalente, essendo quest'ultima una scelta del tutto discrezionale, con il corollario che, qualora una delle attività dedotte nell'oggetto sociale non sia connotata in termini di prevalenza, la STP multidisciplinare dovrà essere iscritta negli albi di appartenenza dei singoli professionisti.


Ciò posto, non può sottacersi la circostanza per cui, stante quanto previsto dall'art. 10, comma 4, lett. a), legge n. 183/2011 e dall'art. 1, comma 1, D.M. n. 34/2013, l'attività professionale dedotta nell'oggetto sociale deve essere necessariamente quella esercitata dai soci professionisti della STP; pertanto non è consentita l'iscrizione, ovvero il mantenimento di iscrizione, di STP multidisciplinari se nella compagine sociale non sia presente almeno un socio professionista legalmente abilitato all'esercizio delle professioni individuate nell'oggetto sociale¹.

Dalla narrazione dei fatti effettuata dall'Ordine di Verona, sembrerebbe che la STP sia costituita esclusivamente da tre soci iscritti all'albo professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili. Visto quanto sopra, allora, la STP dovrebbe avere per oggetto esclusivo *l'esercizio dell'attività professionale che forma oggetto della professione di dottore commercialista, esperto contabile e revisore dei conti*², pur precisandosi che tale ultima attività possa essere esercitata solo da soci professionisti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che siano al contempo iscritti al registro dei revisori legali.

Corre l'obbligo di segnalare, infine, che, come chiarito nel PO n. 161/2022 con riferimento alla partecipazione da parte di un socio avvocato a una STP *ex lege* n. 183/2011, il Consiglio Nazionale Forense, con parere reso in data 15 dicembre 2022³ e, richiamando la specialità della professione forense e della società di avvocati, abbia ritenuto non applicabile a queste ultime la disciplina generale recata dalla legge n. 183/2011, bensì quella recata dall'art. 4-bis della legge n. 247/2012, espressamente dedicata all'esercizio della professione forense in forma societaria, con i corollari che: *i)* l'esercizio della professione di avvocato in forma societaria sia riservato in via esclusiva agli avvocati o alle STA; *ii)* l'esercizio della professione forense non è consentito a società multidisciplinari costituite *ex lege* n. 183/2011. Ciononostante, è possibile, senza alcun dubbio, che l'avvocato, nel rispetto di quanto previsto dall'ordinamento della professione forense, possa partecipare a una STP costituita *ex lege* n. 183/2011 senza assumere la qualifica di socio professionista (ad esempio come socio per finalità di investimento). In definitiva, l'Ordine di Verona dovrebbe richiedere di riformulare secondo le indicazioni fornite l'oggetto della STP i cui soci professionisti sono iscritti unicamente all'albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili.

Con i migliori saluti

Elbano de Nuccio



¹ Cfr. Comitato interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Massima Q. A. 14.

² Con le precisazioni effettuate nel testo, è doveroso rammentare che, secondo quanto in precedenza affermato da questo Consiglio Nazionale (PO n. 287/2014) l'oggetto della STP può prevedere l'attività di revisione, in quanto attività professionale espressamente richiamata dall'art.1 dell'ordinamento professionale.

³ Ribadendo la posizione già assunta con parere n. 64 reso in data il 25 maggio 2016.